

Esilio e cittadinanza

di Giuliano Crifò

Il personaggio di un romanzo contemporaneo, *Paesaggi dopo la battaglia*, parla dell'esilio come di una sofferenza da cui nasce però la liberazione da quelle abitudini e ristrettezze mentali, da quei luoghi comuni, da cui si era caratterizzati in patria. L'autore, Juan Goytisolo, sembra raccontare di sé, nella linea di un discorso affidato alla letteratura consolatoria, un genere letterario antichissimo e costante nell'invitare alla rassegnazione per esempio di fronte alla perdita di cose o persone care¹. L'accento, peraltro, cade sulla sofferenza, nel guadagno possibile c'è insomma un costo sicuro. È quel che si può riscontrare facilmente per esempio nei risultati di una indagine per internet: lunghissimi elenchi di diari, esperienze reali, poesie, romanzi e romanze di esilio, esilio ed emigrazione, sia politica sia non politica, l'esilio babilonese e quello di Avignone, i più vari esilii metaforici – l'esilio della lingua, la schiziodia, l'esilio interiore, l'esilio della teologia, l'esilio cristiano, l'espulsione dal Paradiso e l'esilio in terra dei *fili Eva*. Non è però questo, a parte l'uso metaforico, il significato che in primo luogo se ne trova nei dizionari, esilio come un allontanamento obbligatorio dalla propria patria a sanzione per il colpevole di un delitto considerato particolarmente grave. Si coglie bene la distanza tra i diversi significati se già ad uno sguardo superficiale si constata che gran parte delle tante occorrenze del termine surrichiamate riguarda tragedie e dolori del secolo scorso che dipendono da ben altro che da colpe e che persino rispetto a tali misfatti non ci si occupa dell'esilio in rapporto al diritto. Vale a dire che non viene in mente di chiedersi, sia pure accademicamente, se vi fosse una disciplina legale dell'esilio, se ve ne sia stata una e, in tal caso, quando ne sia venuta meno la previsione normativa qualificante il fatto come pena. E qui è fin troppo ovvio che si tratta di una problematica dispiegata in una

1. Cfr. E. R. Curtius, *Letteratura europea e Medio Evo latino*, a cura di R. Antonelli, La Nuova Italia, Firenze 1992 (ristampa 1995), pp. 94 ss. Per una scelta rapida di esempi commentati cfr. *Antiche consolazioni*, a cura e con postfazione di S. Stucchi, prefazione di D. Bisagno, Medusa, Milano 2007. Cfr. anche J. M. Classen, *Displaced Persons. The Literature of Exile from Cicero to Boethius*, Duckworth, London 1999.

ampia prospettiva storica. Può infatti accadere che la previsione normativa sia proprio quella di escludere l'esilio come pena, come accadrebbe teoricamente nel diritto mosaico per evitare che, risedendo tra gli infedeli, l'esiliato corresse il rischio di perdere la fede² anche se è possibile sulla base delle fonti³ storicizzare il racconto e distinguere i tempi. Soprattutto occorre distinguere tra le varie situazioni e tener conto che l'esilio può essere collegato con l'asilo, ma anche con il bando e con l'esclusione⁴ o, d'altra parte, anche con l'emigrazione e dunque nella chiave di una più o meno sostanziale attenuazione o assenza di un carattere repressivo. Il che può apparire in modo ancora più evidente nell'esperienza della *polis* greca dove rilevano comunque la illibertà della tirannia e dunque il fatto liberatorio dell'emigrazione, sicché l'esilio anche qui non è solo pena, là dove questa è stabilita. Inciderà poi nella rappresentazione dell'esilio la concezione stoica del cosmopolitismo con le sue ovvie conseguenze circa il significato e il valore dell'esilio.

Si tratta di aspetti a dar conto dei quali (e di altri consimili) è facile comprendere la reale portata dell'esilio, con la conseguenza che la sua constatazione lessicale primaria⁵ meriterebbe essa stessa qualche approfondimento: nel che buone guide offrono ricerche di giurisprudenza etnologica, di storia delle religioni o del pensiero politico e via dicendo. Così, per epoche da un lato risalenti nel tempo, da un altro lato non giunte a livelli di alta civiltà e rimaste allo stato di organizzazioni claniche, gentilizie, signorili, si può pensare a una forma generica di bando, descritto come determinante la privazione della pace e da cui può conseguire l'eliminazione fisica del bandito e di ciò che lo definisce, famiglia, casa, beni, nome. Oppure si trova che si procede a gradazioni: per cui non si colpisce anche la famiglia, si concede la fuga, si espelle dal paese sanzionando il fatto dell'eventuale rientro ovvero, senza espellere dal paese, si distrugge o si saccheggia la casa del colpevole e lo si isola allontanandolo da ceremonie e attività comuni... Una tipologia già in sé ricca, dalla quale si è anche visto dipenderne sanzioni successive, disciplinate in contesti sociali diversamente strutturati, come la pena di morte, l'esilio appunto, la servitù penale, la

2. Così A. Aschieri, s.v. *Esilio*, in *Digesto Italiano*, X, UTET, Torino 1893-98 (rist. stereotipa 1926), pp. 831 ss.

3. Anzitutto Esodo XXI,13; Numeri XXXV, 6, 11-34; II, 22, 25; Deuteronomio IV, 41-43; XIX, I-13; Giosuè 20, 1-9.

4. Cfr. anche E. L. Grasmück, "Exilium". *Untersuchungen zur Verbannung in der Antike*, Schöningh, Paderborn 1978, pp. 38 ss. Su questo lavoro cfr. il mio *L'esclusione dalla città. Altri studi sull'exilium romano*, s.n., Perugia 1985, pp. 71 ss.

5. Cfr. per tutti S. Battaglia, *Grande Dizionario della Lingua Italiana* (d'ora in avanti *GDLI*), V, UTET, Torino 1968, pp. 349 ss.

confisca dei beni, il carcere...⁶. Qualcuno potrebbe pensare all’annuale votazione di esili decennali senza confisca dei beni dei cittadini pericolosi per la democrazia ateniese, agli *homines sacri*, alle proscrizioni della fine della repubblica, fenomeni su cui tanto si è scritto anche di recente⁷, ad applicazioni particolarmente avutesi in età tardoimperiale di marginalizzazione (espulsione dalle città, rimpatrio nei luoghi di origine ecc. per gli eretici)⁸ come pure a una formula di area scandinava «egli deve star lontano dalle chiese e dagli uomini cristiani, dalla casa di Dio e dalla casa di qualsiasi uomo, tranne l’inferno», riferita peraltro al cosiddetto *friedlos*, dunque a una istituzione che ha una sua legittimazione nell’ambito proprio della esperienza giuridica medievale. Non tutte queste situazioni si configurano però come esilio.

I. “Interdizione dell’acqua e del fuoco”

Che, se invece vogliamo confrontarci con un richiamo che possa aver valore paradigmatico, questo è offerto dalla *Divina Commedia*, in cui “esilio” non solo è autentica parola-chiave ma è anche presente nel suo valore specifico quando Cacciaguida profetizza «Tu lascerai ogni cosa diletta / più caramente; e questo è quello strale / che l’arco dell’esilio pria saetta. Tu proverai sì come sa di sale / lo pane altrui, e come è duro calle / lo scendere e ’l salir per l’altrui scale»⁹. Ma il fatto è che Dante di se stesso ha detto di essere un *exul immeritus*, il che introduce un’ulteriore esigenza di approfondimento del fenomeno, per valutare se esso sia giusto o ingiusto, e ancora, in tal caso, tale perché inferto regolarmente o irregolarmente oppure perché misura di vera giustizia o di falsa giustizia¹⁰. Ma anche per questo, di fronte a una lunga tradizione di quella che è la civiltà giuridica occidentale, occorre ricordare che nelle fonti romane, da cui quella tradizione dipende, dell’esilio si parla sia come di costume, rispetto al quale il comportamento tenuto dall’esule appare come esercizio di un diritto a far salva la vita, sia come un mezzo da usarsi per sfuggire a una pena, sia come una pena inserita a un certo momento nel sistema punitivo romano.

6. A. H. Post, *Giurisprudenza etnologica*, trad. it. di P. Bonfante, C. Longo, Società editrice libraria, Milano 1906-08, I, pp. 307 ss., II, 144 ss., 182 ss.

7. Dal canto mio rinvio a *L’esclusione dalla città*, cit., pp. 31 ss.

8. Cfr. AA.VV, *Exil et relégation, les tribulations du sage et du saint dans l’Antiquité romaine et chrétienne (I^e-VI^e s. ap. J.-C.)*, Centre J.-Ch. Picard, Colloque 17-18 juin 2005, su cui cfr. Ph. Blaudeau in “Adamantius”, 12, 2006, pp. 623 ss.; M. V. Escribano Paño, *Disidencia doctrinal y marginación geográfica en el s. IV d. ecc.*, in “Athenaeum”, XCIV, 2006, pp. 231 ss.

9. *Paradiso*, XVII, vv. 55-60.

10. Cfr., per esempio, *Just Law and Just Decision*, in P. Stein, J. Shand, *Legal Values in Western Society*, Edinburgh University Press, Edinburgh 1974, pp. 84 ss.

In quest'ultimo caso, si parla dell'esilio come di pena capitale – nel senso che, alla pari della pena di morte, «*eximitur caput de civitate*» –, con l'ulteriore precisazione che non sono esilio (qui identificato come “interdizione dell'acqua e del fuoco”) misure amministrative di relegazione, riservate peraltro a persone di rango, che non perdono perciò la cittadinanza, il che non vieta che si tratti di provvedimenti fatti rientrare anch'essi nella tipologia dell'esilio o come interdizione di certi luoghi ovvero di ogni luogo a eccezione di un luogo determinato o come vincolamento in un’isola. Ma invece la cittadinanza si perdeva nel caso di deportazione, misura peraltro disposta soltanto dall'imperatore.

In età medievale ci si basa essenzialmente sulle fonti romane – in specie quelle relative alla relegazione e alla deportazione – tenendosi conto altresì dell'esilio per come è prospettato in talune leggi germaniche, vale a dire come una derivazione attenuata del bando, nel senso che non si irroga la morte né si priva di tutela giuridica l'individuo, ma gli si sottraggono i beni e lo si allontana da tutto il territorio (o da certe regioni) in perpetuo o a tempo, secondo la gravità del fatto o anche ad arbitrio del potere regio. E ovviamente vi sarà lotta tra i centri di potere anche in questo campo, così quando l'autorità ecclesiastica se ne serve per realizzare la penitenza e combattere l'eresia o quando i Comuni contesteranno il potere di notificazione dell'imperatore riportandolo nei propri statuti ed espellendo dal territorio comunale chi disubbidisca non ottemperando alle ordinanze. Si parlerà di provvedimenti (di *electio* o *expulsio* e *civitate* così come di *forestatio*) che verranno meno in età moderna. Qui vicende diverse e ben più recenti sono quelle caratterizzanti la deportazione dei criminali nelle colonie fino ad una abolizione suggerita nel XIX secolo dal mutamento delle situazioni di base¹¹ e ancor più diverse quelle tristemente sperimentate nel XX secolo. Ora, ricondurre tutto ciò al paradigma primario dell'esilio non sarebbe semplificazione ma piuttosto semplicismo. In effetti si tratta di uno strumento penale che non si concilia con il potere punitivo dello Stato e con una rinuncia di quest'ultimo all'esercizio della giurisdizione. Peraltro, lo si troverà ancora come pena privativa o sospensiva della libertà personale nei confronti di quelli che Filangieri chiamava “delitti locali” e per i quali «l'esilio dal luogo è nel tempo stesso una pena proporzionata al delitto, ed un mezzo per prevenire i nuovi delitti, che la prossimità delle occasioni potrebbero far commettere al delinquente»¹². Persiste dunque

11. Cfr. per letteratura e discussione G. Rusche, O. Kirchheimer, *Punishment and Social Structure* (1968), trad. it. con introd. di D. Melossi, il Mulino, Bologna 1978, pp. III ss., 195 ss.

12. G. Filangieri, *La Scienza della legislazione* – B. Constant, *Commento sulla Scienza della Legislazione*, t. I, a cura di V. Frosini, revisione critica dei testi di F. Riccobono, Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Roma 1984, p. 566.

la previsione legislativa dell'esilio, già avviata a scomparire nel corso del XVIII secolo, come esilio locale, in specie in Italia in alcuni codici preunitari fino al Codice Zanardelli del 1889 che ne sancisce l'abolizione a conclusione di un iter molto contrastato¹³.

Le discussioni in merito, la serie dei progetti che le hanno precedute (1868, 1874, 1877, 1883, 1886, 1887) e l'alternanza in essi della persistenza o dell'abolizione della pena, il mantenimento della non troppo diversa misura del confino¹⁴ portano a evidenza la natura perplessa dell'istituto e questo tanto più in quanto pressoché tutti i codici stranieri contemporanei conservavano la pena dell'esilio né tutti solo nella figura dell'esilio locale. Nel codice Rocco, a sua volta, non è questione né di pena dell'esilio né di pena del confino, al quale ultimo facevano comunque riferimento le disposizioni transitorie di cui al R.D. 28 maggio 1931, n. 601, art. 21 c. 2, 24 c. 2, in vista della sua trasformazione in un provvedimento di pubblica sicurezza per persone particolarmente pericolose per l'ordine pubblico (T.U. legge di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, artt. 180 ss.), allora frequentemente e notoriamente applicato agli avversari politici come misura di polizia preventiva e abrogato dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, a cui sono seguite varie ulteriori determinazioni che in qualche modo e tenendo conto ancora degli artt. 233 c.p. e 282 c.p.p. trovano un criterio adeguato di valutazione già nell'art. 25 c. 3 Cost.¹⁵.

Ma se l'esilio stesso, con la sua storia di misura, secondo i casi, rivoluzionaria o reazionaria, contemplante la pena di morte o la perdita della cittadinanza o la perpetuità dell'allontanamento o la confisca dei beni¹⁶, non è più attuale come sanzione politica, esso grazie a una inversione di tendenza in chiave garantistica continua tuttavia a esistere e questo a più li-

13. L'abolizione venne approvata dalla Commissione di coordinamento con 9 voti contro 8. In proposito cfr. Aschieri, *Esilio*, cit., pp. 833 ss., una trattazione che da un lato è pressoché contemporanea alla vicenda codicistica e da un altro lato è sostanzialmente riprodotta *ad vocem* nel *Nuovo Digesto Italiano* (UTET, Torino 1938: G. Perris) e nel *Novissimo Digesto Italiano* (UTET, Torino 1957-1979: G. Sabatini).

14. Nelle statistiche giudiziarie degli anni 1887-89 (Aschieri, *Esilio*, cit., p. 835) sono indicati 1.353 condannati senza distinzione tra esilio e confino. Il numero, invece, dei sottoposti al diverso "confino politico", introdotto dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza del 6 novembre 1926, ha assommato durante il fascismo, tra il 1926 e il 1943, a 13.950 assegnazioni, da aggiornarsi ora a circa 14.900 di cui oppositori politici 12.300. Cfr. G. Neppi Modona, *Diritto e giustizia penale nel periodo fascista*, in *Penale, Giustizia, Potere. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. Lacché et al., EUM, Macerata 2007, pp. 349 ss.

15. Cfr. G. Sabatini, *Confino di polizia*, in *Nov. Dig. It.*, IV, Torino 1959, 33; G. Ferrara, s.v., in *ED. VIII*, Milano 1961, pp. 971 ss.

16. Si vedano esempi in M. Bon di Valsassina, s.v. *Esilio (diritto costituzionale)*, in *ED. XV*, Milano 1966, pp. 722 ss.

velli. Così, la legge del 1912 sulla cittadinanza prevedeva anche la perdita di quest'ultima, escludendo peraltro che potesse venire irrogata per ragioni politiche (e tanto meno prevede ragioni del genere la legge del 1992), lad dove il fascismo l'aveva esplicitamente stabilita sia per gli esuli politici sia per atti di propaganda all'estero contro il regime¹⁷. E se l'art. 22 Cost. prescrive che «Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome», ulteriori sono le garanzie costituzionali che si possono inserire in un quadro di determinazione positiva e attuale dell'esilio, attraverso il riconoscimento del diritto di asilo, «nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge», per «lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana» (art. 10 c. 3) e del divieto di estradarlo per motivi politici (art. 10 c. 4). E, per converso, si considerino l'estradizione del cittadino che, pur consentita a certe condizioni, «non può in nessun caso essere ammessa per motivi politici» (art. 26 Cost.), nonché, per quanto rileva, le prescrizioni dell'art. 16 Cost. sulla libertà di circolare e soggiornare all'interno del paese, di uscirne e di rientrarvi e dell'art. 35 c.ult. sulla libertà di emigrazione¹⁸.

2. Il mutamento nel valore e nel senso della patria

Accanto a questo tipo di considerazioni vale anche l'incidenza sull'esilio di quel più profondo mutamento che si è avuto nel valore e nel senso della patria, via via attenuatosi di pari passo con il principio stesso della cittadinanza. In effetti, prima ancora di vedervi quella dequalificazione giuridica segnalata a suo tempo dalla dottrina, ad esempio da Kelsen, essa è un'attenuazione di senso che non dipende da novità di constatazione. Basta riprendere qui una pagina esemplare dello *Zibaldone* di Leopardi¹⁹ a proposito dell'amor patrio:

Chi vuol vedere la differenza fra l'amor patrio antico e il moderno e fra lo stato antico e moderno delle nazioni, e fra l'idea che s'avea anticamente, e che si ha presentemente del proprio paese ecc. consideri la pena dell'esilio, usitatissima e somma presso gli antichi, ed ultima pena dei cittadini romani; ed oggi quasi disusata, e sempre minima, e spesso ridicola. Né vale addurre la piccolezza degli Stati. Presso gli antichi l'essere esiliato da una sola città, fosse pur piccola, pove-

17. Cfr. G. Vassalli, *Il periodo fascista: leggi liberticide e tribunale speciale per la difesa dello Stato*, in *Costituzione, storia, valori*, a cura di A. Cerri, Aracne, Roma 2008, p. 17.

18. Cfr. G. Filippetta, *La libertà personale e le libertà di domicilio, di circolazione e individuale*, in *I diritti costituzionali*, a cura di R. Nania, P. Ridola, Giappichelli, Torino 2001, pp. 363 ss.

19. *Opere*, a cura di F. Flora, Mondadori, Milano 1953 (iv ed.), I, p. 915.

ra, infelice quanto si voglia, era formidabile, se quella era la patria dell'esiliato. Così forse anche oggi nelle parti meno civili; o più naturali come la Svizzera ecc. il cui straordinario amor di patria è ben noto ecc. Oggi l'esilio non si suol dare veramente per pena, ma come misura di convenienza, di utilità ecc. per liberarsi della presenza di una persona, per impedirla da quel tale luogo ecc. Non così anticamente, dove il fine principale dell'esiliarsi, era il castigo dell'esiliato. [...] La gravità della pena d'esilio consisteva nel trovarsi l'esiliato privo dei diritti e vantaggi di cittadino (giacché altrove non poteva essere cittadino), i quali anticamente erano qualche cosa.

Qui c'è molto che ci riguarda, non tanto per la rappresentazione dello stato del diritto nel mondo antico, la cui maggior o minore correttezza dipende dal tener conto o meno dei diversi momenti storici ai quali ci si riferisce, quanto per la certezza che comunque l'esilio fosse una pena che, espellendo dalla patria, portava con sé la perdita della cittadinanza per chi ne era colpito, un castigo. E ha dunque senso che qui si parli sempre di esiliato e non di esule²⁰, ma, per la verità, le cose non cambiano neppure quando si riconosce che, appunto in un determinato periodo storico, pur non essendo una pena e pur trattandosi non di esiliati, cioè di espulsi, ma di esuli, cioè di chi se ne è andato via volontariamente, la lontananza dalla famiglia, l'abbandono della patria, la perdita dei beni e dei diritti politici e civili, tutto ciò non poteva certo considerarsi impunità. In altri termini, era esso stesso pena.

Ma è appunto su questa diagnosi che occorre interrogarsi. Ora, nei fatti concreti di esilio, testimoniati, specificamente per l'esperienza romana, dalle nostre fonti, una lettura tradizionale della normazione ha visto nella funzione assegnata all'istituto quella di un correttivo alla pena di morte, espressione di quel che per taluno andrebbe visto come momento non irrilevante di una politica demografica, diretta ad evitare un depauperamento della popolazione. Si tratta comunque di una lettura riferita all'età del principato, quando l'esilio come tale è certamente una pena. Ma qui se ne è avuta una trasformazione rispetto al ben diverso valore che l'esilio aveva fin verso la fine della repubblica, quando di esso si dice che si tratta di un diritto riservato a chi era rivestito dello *status* di cittadino romano, qualcosa che suscitava meraviglia nell'osservatore straniero, una titolarità e un esercizio strutturati in rapporto all'organizzazione politica. Né manca, anche rispetto alla sintesi leopardiana e sul piano di quel che si può chiamare il sentimento dell'esilio, di dar luce a tutto ciò un'intera letteratura, troppo genericamente disprezzata come retorica di consumo ma che oggi ha riacquistato il ruolo, già suo, che compete a forme e momenti di una

20. Battaglia, *GDLI*, cit., p. 349 (esiliato), 479 (esule).

filosofia pratica. Testimoniato in area greca per quanto riguarda l'esilio almeno dalla metà del III secolo a.C., questo genere ha esiti molto alti anche nel mondo romano, dove la *consolatio de exilio* è orientata e dalla scelta tra una *libertas exilii* e una *domestica servitus* – vi si richiama Cicerone²¹ che molto consapevolmente vede nell'esilio un *vestigium libertatis*²², vi si richiama, in prima persona, Seneca – e, in specie, dalla critica all'opinione secondo la quale l'esilio è comunque una sventura. Una opinione contrastata da una quantità di argomenti, che qui non mette conto di richiamare²³ ma della cui efficacia quanto a una qualificazione del fatto dell'esilio non c'è motivo di dubitare²⁴. In effetti, non può parlarsi di sventura nel sistema romano repubblicano che conosceva la possibilità di sottrarsi appunto alla condanna a morte esercitando una prerogativa legata al fatto di essere cittadino. Il che colloca decisamente in secondo piano l'aspetto penalistico dell'istituto e ne fa intendere il carattere costituzionale, storicamente acquisito come risultato della lotta politica, e per ciò stesso come la traduzione, specificamente romana, della libertà del cittadino come principio ispiratore dell'esilio.

In questa specifica storia, infatti, la cittadinanza non è in questione come quel che si perde in conseguenza dell'esilio, bensì come premessa, come titolo per poter godere dell'esilio, esso stesso non pena ma garanzia di un diritto alla vita prima ancora che strumento di sottrazione alla sanzione. Non è difficile vedere che, sotto il primo punto di vista, ci si trova di fronte a uno dei non pochi riconoscimenti di diritti dell'uomo avutisi già in Roma²⁵, intanto in ragione dell'esser cittadino ma poi, all'interno della forma ecumenica assunta dall'impero, sviluppandosi come diritto della persona²⁶, in ragione di un attivo cosmopolitismo che dal canto suo

21. Cicerone, *De re publica*, 2.19.34; *Tusculanae Disputationes*, 5.3 7.109.

22. Cicerone, *Pro Rabirio*, 5.16.

23. Dal loro esame ho potuto ricavare una nuova prospettiva in cui valutare aspetti rilevanti dell'ordinamento giuridico. Cfr. il mio *Ricerche sull'exilium in età repubblicana*, I, Giuffrè, Milano 1961, pp. 50 ss., 69 ss.

24. Si è dubitato, invece, di una efficacia di tali *topoi* letterari quanto a una modifica del carattere della pena, in rapporto specifico con l'evoluzione (o involuzione) avutasi dopo la fine della repubblica: Grasmück, "Exilium", cit., p. 147.

25. Cfr. il mio *Per una prospettiva romanistica dei diritti dell'uomo*, in *Menschenrechte und europäische Identität. Die antiken Grundlagen*, hrsg. von K. M. Girardet, U. Nortmann, Franz Steiner, Stuttgart 2005, pp. 240 ss.; L. Ferrajoli, "Principia iuris". *Teoria del diritto e della democrazia*, I. *Teoria del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 827, n. II.

26. Cfr. Ferrajoli, "Principia iuris", cit., p. 751. Non manca la ripresa del tema delle *consolaciones de exilio* nella analisi della categoria "cosmopolitismo" di L. Scuccimarra, *I confini del mondo. Storia del cosmopolitismo dall'Antichità al Settecento*, il Mulino, Bologna 2006. Cfr. anche, per interessanti prospettive intorno a una fondazione di norme cosmopolitiche, S. Benhabib, *Another Cosmopolitanism: Hospitality, Sovereignty and Democratic Iterations*, Oxford University Press, New York 2006; Ead., *Ein anderer Universalismus*:

mostra l'essenzialità, in quella vicenda storico-politica, della cittadinanza. Di cui si può anche parlare come di elemento ordinatore, *lex legum*, regola delle regole²⁷. Non si deve in effetti ignorare, come invece accade in molta letteratura dedicata al cosmopolitismo²⁸, il momento giuridico ma neppure ignorare che, per quanto riguarda il tema dell'esilio e come appare anche dalla distinzione (almeno in italiano) tra esule e esiliato, non si tratta solo dei profili penalistici. Ovvio è infatti il collegamento con la cittadinanza, però, ripeto, non soltanto in rapporto a una sua privazione. Perché la storia dell'esilio, nella chiave propriamente della intera tradizione occidentale, deve fare i conti con l'esperienza romana e in questa esperienza appare chiaramente la prospettiva non penalistica ma costituzionalistica del fenomeno, costruito come istituto di libertà coerentemente con il titolo che lo giustificava, cioè l'esser cittadino²⁹.

Einheit und Vielfalt der Menschenrechte, in “Deutsche Zeitschr. fur Philosophie”, 55, 4, 2007, pp. 501 ss.

27. *Ecumene e cittadinanza*, in “*Philia*”. *Scritti per Gennaro Franciosi*, 1, a cura di F. M. D’Ippolito, Satura, Napoli 2008, pp. 627 ss.

28. Così per esempio in Scuccimarra, *I confini del mondo*, cit., una storia dell’ideale cosmopolitico da riversare nei discorsi sulla globalizzazione.

29. Cfr. il mio “*Civis*”. *La cittadinanza tra antico e moderno*, Laterza, Roma-Bari 2005 (v ed.), *passim*.